

MODIFICA PROTOCOLLO RE.MI. – ANIM PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS NELLE ATTIVITA' DI VISITA ALLE MINIERE DISMESSE E VALORIZZATE

- VISTO il protocollo RE.MI. – ANIM per il contrasto e il contenimento dell'emergenza sanitaria COVID-19 nelle attività di visita a miniere dismesse in sottterraneo per motivi turistici e culturali.
- VISTO il protocollo condiviso in data 6 aprile 2021 tra le organizzazioni datoriali e sindacali di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.
- VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute 29 maggio 2021, ed in particolare l'allegato 1, che recepisce il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 – Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”
- CONSIDERATO che tutte le regioni d'Italia si trovano in fascia bianca in relazione all'incidenza settimanale dei casi di infezione da COVID-19:

Si ritiene di modificare il capitolo del documento RE.MI. - ANIM sopra citato aumentando del 60% il numero dei componenti ammessi per ogni gruppo di visita, anche al fine di favorire un maggior afflusso di visitatori alle attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso.



Il capitolo “Composizione dei gruppi di visita”, risulta così modificato:

- Composizione dei gruppi di visita

- a. La composizione dei gruppi di visita deve essere stabilita dal responsabile dell’attività di valorizzazione o un suo delegato (eventualmente il Direttore Responsabile di cui al DPR 9 aprile 1959, n. 128, Norme di polizia delle miniere e delle cave), in funzione della tipologia di vuoto estrattivo e in relazione alle modalità di svolgimento della visita stessa.
- b. Il numero dei componenti del gruppo, per siti sotterranei con gallerie di ridotta sezione di transito (minore di 4 mq), deve risultare di non più di undici persone, compresa la guida, mentre per gallerie di sezione maggiore può essere aumentato il numero dei componenti del gruppo di visita che, comunque, non deve superare il numero di venti persone, compresa la guida.

La modifica del documento RE.MI. – ANIM sopra citato si applica soltanto per il caso di permanenza dell’area interessata dal sito estrattivo oggetto di valorizzazione nella fascia bianca.

Qualora l’area interessata dal sito estrattivo oggetto di valorizzazione sia collocata nelle fasce gialla, arancione o rossa si applicano le disposizioni previste dal documento RE.MI. – ANIM senza le modifiche sopra riportate.

GdL COVID_19 REMI:

Domenico Savoca – ANIM, Associazione Nazionale Ingegneri Minerari

Agata Patanè – ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Paolo Cresta - Parco Naturale Regionale dell’Aveto, Museo Minerario Di Gambatesa

Luca Genre - Ecomuseo Regionale delle Miniere e della Val Germanasca

Daniele Rappuoli - Parco Nazionale Museo delle miniere dell’Amiata